Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma — Lunedì 31 luglio | Numero 179

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1027 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 30 novembre 1919 n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali;

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli . LUIGI ROSSI.

Il numero 1028 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1029 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 130, che proroga l'efficacia del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA — DE VITO — LUIGI ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1030 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 174, che sopprime i tribunali militari teritoriali di Caserta e di Catania.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA — PEANO— BERTONE — LUIGI ROSSI.

Visto. il guardasigilli· LUIGI ROSSI.

Il numero 1044 della raccolta ufficiale dei decreti e delle leggi del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 8.000.000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione dei nuovi edifici per gli istituti della Facoltà medico-chirurgica della R. Università di Roma.

La detta assegnazione sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in parti uguali negli esercizi 1921-922 e 1922-923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 9 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE — PEANO.

Visto. il guardasigilli· LUIGI ROSSI.

Il numero 1040 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 23 giugno 1854, n. 1731, circa la promulgazione e pubblicazione degli atti di Governo;

Visto l'art. 2 della legge 13 agosto 1921. n. 1080, che reca provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato e la semplificazione dei servizi;

Visto il parere della Commissione parlamentare, istituita coll'art. 2 succitato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 4, ultimo capoverso, della legge 23 giugno 1854, n. 1731, è abrogata, con effetto dal 1° gennaio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 della legge 29 dicembre 1921, n. 1979 e l'art. 13 del R. decreto 4 maggio 1922, n. 638;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979, è composto come segue:

Appiani grand'uff. Giovanni, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Giriodi grand'uff. Leone Massimo, consigliere di Stato, membro;

Concini grand'uff. Concino, consigliere della Corte dei conti, membro.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le leggi 18 luglio 1920, num. 999, e 29 dicembre 1921, num. 1979;

Visto l'art. 14 del R. decreto 4 maggio 1922, n. 638;

Ritenuto che per il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Collegio arbitrale istituito con legge 29 dicembre 1921, n. 1979, si ravvisa, per ora, sufficiente l'opera di due soli funzionari, di cui uno con funzioni direttive, salvo ad aumentarne in seguito il numero ove esigenze di servizio reclamassero l'aggregazione di altri funzionari all'ufficio stesso;

Di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto;

DECRETA:

L'ufficio di segreteria del Collegio arbitrale, di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1921, n. 1979, è composto come segue:

Zegretti comm. Ignazio, cancelliere di Corte di cassazione, capo dell'ufficio;

Rocchetti cav. Remo Augusto, cancelliere di tribunale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 5 luglio 1922.

Il presidente del Consiglio dei ministri
FACTA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, la legge 30 settembre 1920, n. 1349, i Reali decreti-legge 7 luglio 1921, n. 895 e 14 marzo 1922, n. 292;

Veduto il decreto del ministro delle finanze 15 novembre 1921 relativo alla liquidazione dei Consorzi granari;

Ritenuta la necessità di procedere alla soppressione di ciascun Comitato liquidatore del Consorzio granario appena siano finite le operazioni di liquidazione;

Decreta:

Articolo unico.

Compiuta la liquidazione, il Comitato liquidatore del Consorzio granario ed il Collegio dei revisori sono soppressi.

Tutti gli atti e documenti d'ufficio, dei quali dev'essere compilato l'inventario in doppio esemplare, sono depositati alla Prefettura.

Le eventuali ulteriori operazioni di stralcio e la rappresentanza dell'Ente sono affidate ad un funzionario della Prefettura.

La soppressione del Comitato liquidatore e del Collegio dei revisori, la nomina del funzionario di prefettura e la determinazione del compenso ad esso spettante da prelevarsi sui fondi del Consorzio, nonchè la cessazione dell'incarico di detto funzionario sono disposte, con decreto del Commissario liquidatore per gli approvvigionamenti e consumi e, dopo il 30 settembre 1922, con decreto del ministro del tesoro.

Roma, 15 luglio 1922.

Il ministro
BERTONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordina o la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato col Regio decreto 26 gennaio 1902, n. 75;

Essendo compiute le operazioni per la formazione del nuovo catasto nella provincia di Forlì;

DECRETA:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, ha effetto nella provincia di Forlì dal giorno 1° settembre 1922, e da quel giorno cessa la conservazione del catasto preesistente, e co-

mincia a funzionare la sezione tecnica catastale incaricata della conservazione del nuovo catasto nella detta Provincia.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sui redditi sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 luglio 1922.

Il ministro
BERTONE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

Comunicato.

Dichiarazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca concernente la comunicazione reciproca delle informazioni fornite dai censimenti periodici della popolazione.

Art. 1.

I due Governi contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente e senza spese, dopo ogni censimento generale della popolazione dei loro territori a partire da quelli già eseguiti nel 1921, gli elenchi o bollettini individuali relativi ai cittadini dell'altro Stato compresi nei predetti censimenti. Questi elenchi o bollettini individuali indicheranno i nomi, cognomi, professione, stato civile, età, luogo di nascita, dimora e cittadinanza dichiarati da questi ultimi.

Art. 2.

Questi elenchi o questi bollettini individuali saranno consegnati dal Governo italiano alla Legazione della Repubblica Cecoslovacca in Roma, e dal Governo Cecoslovacco alla Legazione Italiana in Praga.

Art. 3.

Rimane espressamente inteso che il rilascio o l'accettazione dei documenti di cui si tratta non pregiudicherà le questioni di identità o di cittadinanza.

Art. 4.

La presente dichiarazione sarà esecutiva a datare dal decimo giorno dopo la sua pubblicazione nei due Paesi. Ciascuna delle parti contraenti si riserva il diritto di denunciarla mediante avviso preventivo dato con un anno di anticipazione.

In fede di che i sottoscritti, marchese Enrico Durand de la Penne, capo dell'Ufficio VI al Regio Ministero degli Affari Esteri, e dottore Vlastimil Kybal, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica Cecoslovacca presso S. M. il Re d'Italia, dopo di aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente dichiarazione in doppio originale, italiano e cecoslovacco.

Fatto a Roma, addì 1° giugno 1922.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria

Tenenti.

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

Fierabracci Giulio, tenente, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio concessa coi decreti 1° aprile e 3 novembre 1921 è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 19 aprile 1922:

Palma Francesco, tenente, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda.

Martoglio Luigi, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 19 febbraio 1922,

De Conciliis Giuseppe, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dall'8 marzo 1921.

De Cupertinis Anselmo, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 19 marzo 1922.

Evola Felice, tenente, i decreti 1° settembre 1920 e 6 ottobre 1921 sono rettificati nella parte che si riferisce al prefato ufficiale nel senso che l'aspettativa deve intendersi concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Arma di cavalleria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Boccella Duclos cav. Francesco, tenente colonnello a disposizione Ministero agricoltura, quale direttore di 2ª classe nel personale dei depositi cavalli stalloni, nominato direttore di 1ª classe e comandante del personale stesso dal 20 novembre 1921.

Con R. decreto del 2 aprile 1922:

Vietina cav. Rodolfo, tenente colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo nell'arma di cavalleria dal 1° aprile 1922 con decorrenza assegni dalla data medesima.

Capitani.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Mendella Nicola, capitano a disposizione Ministero agricoltura, quale vice direttore nel personale dei depositi cavalli stalloni, nominato direttore di 3ª classe nel personale stesso dal 1° maggio 1921.

Tenenti.

Con R. decreto del 2 aprile 1922:

Scanavini Odoardo, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Magri Luigi, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 13 marzo 1922.

Santoro Mario, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 2 aprile 1922:

Parri Amleto, sottotenente, promosso tenente nell'arma stessa con anzianità 1° febbraio 1917 con riserva di anzianità relativa.

Arma di artiglieria.

Maggiori.

Con R. decreto del 6 aprile 1922:

Ninchi cav. Ginesio, maggiore, collocato a sua domanda in aspettativa per motivi speciali.

MINISTERO DELLE FINANZE

SEGRETARIATO GENERALE — DIVISIONE III

Avviso di concorso. — A tutto il giorno 18 agosto 1922 è aperto il concorso fra ricevitori del lotto personalmente esercenti pel conferimento dei sotto indicati banchi a titolo di promozione:

NUMERO E SEDE di ciascun Banco		COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere	
				RISCOSSIONI				AGGI						
				Esercizi				Esercizi						
Numero	COMUNE e PROVINCIA	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1918-19	1919-20	1920-21	Media	1918-19	1919-20	1920-21	Media		Se nominati prima della attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
Primo esperimento.														
131	Napoli — Compartimento Napoli	—	—	324706	398739	635165	452870	17415	20006	28279	21900	13065	16320	19900
2	Palermo — Id. Palermo	—	—	119744	202940	423563	248749	10241	13152	20872	14755	7175	10604	12755
35	Roma — Id. Roma	—	—	122883	206618	330970	220157	10350	13281	17631	13754	6350	9303	11754
92	Napoli — Id. Napoli	—	—	106941	184068	345753	212254	9793	12492	18149	13478	6125	9582	11478
1	Palermo — Id. Palermo	—	—	154297	197763	281432	211164	11450	12971	15899	13410	6095	9552	11440
476	Cava dei Tirreni (Salerno) — Id. Napoli	—	—	128660	204072	269396	200709	10553	13193	15479	13075	11580	9260	11075
23	Palermo — Id. Palermo	—	—	108747	166652	307006	194135	9856	11882	16794	12844	5600	9075	10814
118	Foggia — Id. Bari	—	—	91875	162912	292311	182366	9103	11751	16280	12378	10525	8702	10378
163	Genova — Id. Torino	—	—	137019	171788	223231	177346	10845	12062	13861	12256	10235	8604	10256
241	Reggio Emilia — Id. Firenze	—	—	123456	157789	236945	172730	10370	11572	14343	12095	9965	8476	10095
28	Palermo — Id. Palermo	—	—	110226	154451	280851	165176	9907	11455	14128	11830	4765	8264	9830
227	Cornigliano Ligure (Genova) — Id. Torino	—	—	105217	144734	232179	160710	9732	11115	14175	11674	9275	8139	9674
26	Torino — Id. Torino	—	—	93888	147987	214761	152212	9213	11229	13566	11336	4390	7868	9336
115	Napoli — Id. Napoli	—	—	98438	135269	213725	149143	9464	10784	13529	11259	4305	7807	9259
275	Santa Maria Capua Vetere (Caserta) — Id. Napoli	—	—	91008	134776	213509	146431	9055	10767	13523	11115	8450	7692	9115
4	Palermo — Id. Palermo	—	—	93750	131600	200293	141881	9206	10656	13060	10974	4095	7579	8974
177	Catania — Id. Palermo	—	—	97644	154479	167610	139911	9420	11456	11914	10930	8075	7544	8930
46	Roma — Id. Roma	—	—	91 904	110226	163741	121957	9104	9907	11781	10264	3520	7011	8264
217	Catanzaro — Id. Bari	Taverna La Collettoria di Taverna è temporaneamente chiusa	—	43793	126868	213162	127941	6241	10490	13509	10080	7385	6864	8080
143	Livorno — Id. Firenze	—	—	111071	93377	143072	115849	9937	9185	11055	10059	6685	6847	8050
225	Pegli (Genova) — Id. Torino	—	—	81756	106346	158731	115611	8546	9772	11604	9974	6670	6779	7974
40	Roma — Id. Roma	—	—	80177	100303	149568	110016	8459	9560	11282	9767	3175	6613	7767

166	Ponticelli (Napoli) — Id. Napoli	—	—	81232	87450	152624	107102	8518	8860	11392	9590	6180	6472	7590
298	Parma — Id. Milano	—	—	83179	90819	122621	98873	8324	9045	10339	9336	5705	6268	7336
70	Monteroni (Lecce) — Id. Bari	—	—	50383	86834	152703	96641	6821	8825	11393	9013	5576	6010	7013
198	Mantova — Id. Venezia	—	—	67524	83421	90744	80563	7763	8628	9039	8480	4650	5584	6480
77	Greco Milanese (Milano) — Id. Milano	—	—	54873	72408	121800	83027	7068	8082	10313	8471	4790	5576	6471
3?2	Monte San Giuliano (Trapani) — Palermo	Ballata Buseto Custonaci Paparella San Marco San Vito	436 1874 1 1[illegible] 113?5 5879 2436	41513	72903	139339	84555	6036	8059	10925	8340	4880	5472	6340
1?0	Vigevano (Pavia) — Id. Milano	Garlasco Trecate Galliate	2422 3503 7193	55846	68305	100457	74869	7121	7806	9565	8164	4320	5331	4164
49	Milano — Id. Milano	—	—	51241	64813	107728	74594	6868	7614	9818	8100	2155	5280	6100
101	Volterra (Pisa) — Id. Firenze	Pomarance	1345	47051	62256	87151	65483	6534	7474	8843	7617	3780	4893	5617
78	Napoli — Id Napoli	—	—	43?05	61504	92060	65623	6197	743?	9113	7581	1895	4864	5581
278	Casagiove (Caserta) — Id. Napoli	—	—	39820	59515	91390	63575	5880	7323	9075	7426	3670	4740	5426
49	Monreale (Palermo) — Id. Palermo	—	—	38118	58734	95477	62443	5093	7005	9301	7333	3605	4666	5333
1?2	Jesi (Ancona) — Id. Roma	Cingoli Cupramontana	3888 3?86	43866	4981?	8021?	57966	6248	6783	8662	7231	3345	4585	5231
339	Formia (Caserta) — Id. Napoli	—	—	42173	59?63	67667	56291	7096	7297	777?	7055	3250	4444	5055
55	Ficarazzi (Palermo) — Id. Palermo	—	—	42?95	50984	68915	52598	6168	6854	7563	6859	3035	4287	4859
212	Piano di Sorrento (Napoli) — Id. Napoli	—	—	40800	52485	64020	52485	5972	6937	7569	6826	3025	4260	4826
222	Altare (Genova) — Id. Torino	—	—	31605	65910	62883	53483	4986	7675	7508	67?2	3085	4177	4722
36	Pellestrina (Venezia) — Id. Venezia	Malamocco La Collettoria di Malamocco è temporeneamente chiusa	—	25413	51402	73283	50016	4203	6877	8075	6385	2885	3908	4385
162	Genova — Id. Torino	—	-	34427	41470	57060	44321	5287	6032	7188	6169	2560	3735	4169
241	Cappella (Napoli) — Id. Napoli	—	—	31015	35589	62962	43222	4912	5426	751?	5950	2195	3560	3950
231	Meta (Napoli) — Id. Napoli	—	—	27865	39181	54343	40455	4522	5810	7035	5789	2335	3431	3789
151	Bergamo — Id. Milano	—	—	37445	39898	37263	38202	5619	5888	5599	5702	2205	3361	3702
80	Serravezza (Lucca) — Id. Firenze	—	—	30322	42556	42231	38363	4835	6126	610?	5687	2215	3349	3687
240	Racalmuto (Girgenti) — Id. Palermo	—	—	29908	34054	50518	38160	4788	5246	6826	5620	2205	3296	3620
318	Trentola (Caserta) — Id. Napoli	—	—	24628	37355	53412	38165	4102	5609	6987	5566	2220	3252	3566

Secondo esperimento

con riduzione del requisito di aggio al 50 0/0 e del periodo di gestione personale nell'ultimo Banco a soli due anni.

83	Napoli — Compartimento Napoli	—	—	398099	354811	656646	469852	19038	18468	29031	22494	13555	8397	10247
28	Napoli — Id. Napoli	—	—	207724	281491	436453	308556	13320	15902	21325	16849	8900	6139	7424
3	Napoli — Id. Napoli	—	—	172757	259538	435719	289338	12096	14133	21299	16176	8350	5870	7088

8	Torino — Id. Torino	Lanzo Rivarolo Canavese San Giorgio Canavese Vigone	7979 10183 3586 3918	196781	225310	328122	250071	12937	13935	17534	14802	7215	5320	6401
176	Catania — Id. Palermo	—	—	120390	188610	414843	241281	11263	12651	20568	14494	13920	5197	6247
63	Monza (Milano) — Id. Milano	Casatenovo	9604	116226	157071	444150	239149	10117	11547	21593	14419	13800	5167	6209
12	Milano — Id. Milano	—	—	124218	51125	270536	215397	10397	14849	15518	13588	6215	4835	5794
33	Chioggia (Venezia) — Id. Venezia	—	—	151608	183844	274688	203380	11356	12484	15664	13168	11735	4667	5584
16	Napoli — Id. Napoli	—	—	112684	100045	249271	174000	9995	11651	14774	12140	5020	4256	5070
256	Ferrara — Id. Venezia	—	—	100047	128655	152100	126934	9551	10552	11373	10492	7335	3596	4246
19	Torino — Id. Torino	Orbassano	5906	101175	118341	160626	126714	9591	10192	11669	10480	3653	3593	4242
55	Roma — Id. Roma	—	—	89018	112433	148574	128675	8946	9983	12509	10480	3715	3592	4240
255	Ferrara — Id. Venezia	—	—	104386	116862	157868	126372	9703	10140	11573	10472	7290	3588	4236
83	Pordenone (Udine) — Id. Venezia	—	—	77767	119206	162088	119687	8327	10222	11721	10090	6905	3436	4045
36	Palermo — Id. Palermo	—	—	7900	116137	154072	116404	8395	10114	11440	9983	3360	3393	3991
129	Arezzo — Id. Firenze	—	—	82007	111701	139136	110948	8560	9959	10017	9812	6410	3324	3906
73	Frascati (Roma) — Id. Roma	Montecompatri La collettoria di Montecompatri è temporaneamente chiusa	—	71541	86025	123759	93775	7984	8781	10379	9048	5410	3019	3524
79	Alba (Cuneo) — Id. Torino	—	—	72007	86081	106605	88251	8010	8784	9780	8858	5090	2943	3429
502	Scafati (Salerno) — Id. Napoli	—	—	61537	82762	113857	86052	7434	8602	10034	8690	4965	2876	3345
355	Palma Campania (Caserta) — Id. Napoli	—	—	57320	75343	122451	85038	7203	8194	10334	8577	4910	2830	3288
124	Anzio (Roma) — Id. Roma	—	—	66651	71561	107005	81739	7715	7985	9794	8498	4720	2799	3249
133	Roma — Id. Roma	—	—	48101	77254	106302	77219	6629	8299	9768	8232	2230	2692	3116
299	Aversa (Caserta) — Id. Napoli	—	—	57317	51325	106893	71845	7202	6873	9790	7959	4145	2582	2977
247	Ischia (Napoli) — Id. Napoli	Barano d'Ischia	3283	48270	68810	94669	70583	6644	7835	9257	7912	4075	2564	2956
114	Montagnana (Padova) — Id. Venezia	—	—	37877	106038	77317	73754	5666	9760	8804	7910	4255	2564	2955
173	Frattamaggiore (Napoli) — Id. Napoli	—	—	51900	66966	90102	69658	6905	7733	9005	7881	4020	2552	2940
52	Aosta (Torino) — Id. Torino	—	—	50787	68781	75615	65061	6843	7832	8206	7627	3755	2450	2813
149	Bergamo — Id. Milano	—	—	52453	65537	75811	61267	6934	7104	8219	7419	3535	2367	2709
73	Squinzano (Lecce) — Id. Bari	—	—	36355	64687	92278	64440	5499	7607	9124	7410	3720	2364	2705
111	Siena — Id. Firenze	—	—	42301	51199	65710	53070	6107	6865	7662	6878	3065	2151	2439
75	Nettuno (Roma) — Id. Roma	—	—	39373	45397	65749	50173	5831	6385	7665	6627	2895	2050	2313
357	Mussomeli (Caltanissetta) — Id. Palermo	Acquaviva Platani Campofranco Sutera	4599 397 2179	41635	44399	59086	48540	6047	6340	7299	6562	2800	2024	2281
260	Sala di Caserta (Caserta) — Id. Napoli	—	—	35325	48640	53699	45888	5386	6678	7001	6355	2650	1942	2177

81	Trabia (Palermo) — Id. Palermo	—	—	34669	46936	57043	46216	5313	6524	7186	6341	2670	1436	2170
142	Arzignano (Vicenza — Id. Venezia	—	—	30676	49941	57107	45908	4874	6794	7190	6286	2650	1914	2143
305	Salsomaggiore (Parma) — Id. Milano	Pellegrino Parmense La collettoria di Pellegrino Parmense è chiusa temporaneamente	—	29367	37518	52320	39735	4717	5626	6925	5756	2295	1702	1878

Terzo esperimento.

Possono prendervi parte tutti indistintamente i ricevitori personalmente esercenti.

54	Trani (Bari) — Compartimento di Bari	—	—	51870	78535	117326	82577	6902	8369	10154	8475	4765	Qualunque
23	Murano (Venezia) — Id. Venezia	—	—	36398	85387	141303	87696	5503	8746	10993	8414	5060	Id.
295	Parma — Id. Milano	—	—	57978	60325	79127	65810	7238	7367	8402	7669	3800	Id.
591	Potenza (Potenza) — Id. Napoli	Corleto Perticara Laurenzana La Collettoria di Laurenzana è chiusa temporaneamente. e quella di Corleto Perticara e chiusa dal 30 giugno 1921.	1862	35313	52760	100387	62820	5384	6952	9561	7299	3625	Id.
157	Chieti — Id, Bari	—	—	36149	41991	52477	43539	5476	6079	6934	6163	2515	Id.
167	Sant'Angelo di Brolo (Messina) — Id. Palermo	Ficarra Raccuja Ucria Le Collettorie di Raccuja ed Ucria sono temporaneamente chiuse	698	37418	35184	39712	37438	5616	5370	5868	5618	2160	Id.

Un settimo della parte eccedente le lire 2000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (articolo 12 del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520), sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 0|0 a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, redatte in carta da bollo da lira una, distintamente per ogni banco, e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile nel proprio interesse, dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (Ufficio del lotto) sedi delle soppresse Direzioni compartimentali del lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 18 agosto 1922 durante l'orario d'ufficio.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (gerente del lotto al Banco n. . . . . . in . . . . , ...) chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 28 giugno 1922 pel conseguimento del Banco n. . . . . . in . . . .

(Data e firma del richiedente).

Roma, 28 giugno 1922.

Il direttore capo della Divisione III
A. SEPE.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 2).

2ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0|0	254558	500 —	*Vergona* Giovanni di Giovanni, domic. a Leni (Messina); con avvertenza che non potrà mai alienarsi senza l'intervento del vescovo di Lipari o di chi ne fa le veci	*Favaloro* Giovanni di Giovanni, domic. a Leni (Messina); con avvertenza come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 luglio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI

Il direttore: MARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.